



COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Adunanza del 18/05/2011

Deliberazione n° 61

Oggetto:

Disciplinare del nucleo dei controlli interni. Esame ed approvazione.

L'anno 2011 il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 8.00 in Asciano, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge, sono intervenuti i Signori:

		Presenti	Assenti
1	Pianigiani Roberto Sindaco	X	
2	Moscadelli Andrea Vice Sindaco	X	
3	Fregoli Silvia Assessore		X
4	Cucini Elisa Assessore	X	
5	Nucci Fabrizio Assessore	X	
6	Dolfi Giacomo Assessore	X	
7			
		5	1

Presiede il Dott. Pianigiani Roberto nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. Capalbo Angelo che cura la redazione del presente verbale.

Previo verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

PARERI

Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:

Disciplinare del nucleo dei controlli interni. Esame ed approvazione.

ha conseguito i pareri secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 11 del 15.03.2011, esecutiva, ha approvato i nuovi criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, meglio noto come "Decreto Brunetta";

Riscontato che le nuove norme hanno, da un lato introdotto specifiche disposizioni di immediata applicazione anche per gli enti locali, dall'altro hanno introdotto principi afferenti l'organizzazione, la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento dell'efficienza e della produttività, la responsabilità delle strutture apicali della pubblica amministrazione, cui dovranno essere adeguati gli ordinamenti locali, entro i termini indicati dallo stesso decreto legislativo;

Rilevato che ai sensi dell'art. 74, comma 2 del d.lgs. n. 150/09, determinate disposizioni, tra cui gli articoli 11, commi 1 e 3 (trasparenza), 28 (qualità dei servizi pubblici), 29 (inderogabilità) e 30 (norme transitorie e abrogazioni) rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, in quanto si occupano rispettivamente di giurisdizione e norme processuali, di ordinamento civile e penale, di giustizia amministrativa e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Esaminato l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 che reca disposizioni in merito all'Organismo indipendente di valutazione della performance, specificando al comma 1, che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se ne potrà dotare;

Atteso che detto organismo sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed esercita, in piena autonomia, le attività previste dal comma 4 del citato art. 14, oltre alle attività di controllo strategico di cui, riferendo direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;

Rilevato tra le altre disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 disciplinanti norme di principio cui fare riferimento per l'adeguamento degli ordinamenti richiamate dall'art. 16, comma 2, dello stesso decreto Brunetta, non vi figurano quelle relative all'organismo indipendente di valutazione, previsto dall'art. 14 citato;

Preso atto delle Linee guida elaborate dall'ANCI e delle successive osservazioni riportate nella deliberazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, n. 121/2010 del 9 dicembre 2010, in ordine al documento avente ad oggetto "L'applicazione del Decreto legislativo n. 150/2010 negli Enti Locali: le Linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance";

Considerato che secondo l'ANCI e la CiVIT, non trovando diretta applicazione negli Enti locali la norma contenuta nell'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009, rientri nella discrezionalità del singolo Comune, la scelta di costituire l'Organismo indipendente di valutazione e che qualora il Comune optasse per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione detto articolo comportando che:

- non possono essere nominati, quali componenti dell'OIV, soggetti legati all'organo di indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali), come previsto nella delibera CiVIT n. 4/2010 e nelle risposte a quesiti pubblicati sul sito istituzionale www.civit.it;
- le nomine dei componenti devono essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 4 in tema di incompatibilità;

Ritenuto che ai fini della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa ed, ancorché, in piena autonomia statutaria e potestà regolamentare ed alla luce dei limiti della contrattazione collettiva sia necessario confermare l'attuale nucleo di valutazione, tenendo anche conto delle norme in materia di contabilità finanziaria, economica e patrimoniale previste nella parte seconda del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto opportuno pertanto non optare per l'individuazione di una nuova struttura che soddisfi i requisiti previsti dal citato art. 14 del d.lgs. n. 150/2010 e che si identifichi nell'organismo indipendente di valutazione, ma di mantenere la medesima struttura di controllo interno già in essere alla data del presente atto;

Considerato altresì, che l'Amministrazione nella piena potestà tipica del datore di lavoro in materia di organizzazione deve realizzare gli obiettivi indirizzando l'azione della burocrazia e controllandone l'attività ed i risultati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 5 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Rilevato tra l'altro che dalla lettura dell'art. 4, comma 2, lett. g) della legge 31 marzo 2009, n. 15, sii il sindaco l'autorità competente alla nomina dei componenti dei nuclei di valutazione, a cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla CiVIT, e che provvede a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 17 marzo 2011, esecutiva, con la quale il Comune di Asciano si è dotato di un Codice di autodisciplina come stile di gestione al fine di assicurare una maggiore coesione della struttura, fondata su valori etici condivisi da amministratori, dirigenti e funzionari ed accrescere presso le imprese e i cittadini il grado di affidabilità, facendo virtualmente parte di un club dei comuni "virtuosi";

Ritenuto opportuno prioritariamente dettare un nuovo *Disciplinare del Nucleo di valutazione per il Controllo interno e di gestione*, in coerenza con i principi enunciati;

Atteso che compete, in ogni caso all'Ente adeguarsi ai principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare, l'art. 3 sui principi generali, l'art. 4 sul ciclo di gestione della performance, l'art. 5, comma 3, sugli obiettivi ed indicatori, l'art. 7 sul sistema di misurazione e valutazione della performance, l'art. 9 sugli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale, l'art. 15, comma 1 sulla responsabilità dell'organo di indirizzo politico amministrativo;

Ravvisata la necessità di adottare atti di organizzazione da adeguare alle predette disposizioni normative e precisamente definire le finalità e le modalità operative, di adozione del Ciclo della performance, nonché individuare i regolamenti necessari per il corretto funzionamento di tutti gli elementi dello stesso ciclo;

Richiamata l'intesa del 4 febbraio 2011 tra il Governo e le parti sociali per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego;

Atteso che l'intesa del 4 febbraio 2011 nel disporre che le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire, per effetto dell'applicazione dell'art. 19 del d.lgs. 150/09, stabilisce che al fine di valorizzare le esperienze e i risultati in via di conseguimento, in termini di miglioramento degli indicatori di performance delle amministrazioni, saranno costituite in sede nazionale, apposite commissioni paritetiche con il compito di monitorare e analizzare i risultati prodotti;

Visto il "Disciplinare del Nucleo di valutazione per il Controllo interno e di gestione" all'uopo predisposto dall'ufficio segreteria;

Visto il Regolamento di contabilità che all'art. 64 prevede che "1. Il controllo di gestione, così come definito dall'art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, viene effettuato da apposita struttura organizzativa, nominata dal Sindaco secondo l'apposito disciplinare approvato dalla giunta comunale", in forza delle disposizioni dell'art. 48, comma 3, del d.lgs 18.8.2000 n. 267;

Visto che lo Statuto Comunale all'art. 29 prevede che i servizi e gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità nella struttura, in forza delle disposizioni dell'art. 48, comma 3, del d.lgs 18.8.2000 n. 267;

Viste le competenze dei dirigenti e funzionari direttivi dell'Ente, di cui agli articoli 4, 14, 15, 16, 17 e 21 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, nonché, quelle di cui agli artt. 107, 109 e 110 del d.lgs 18.8.2000 n. 267, delle norme dello Statuto e dei regolamenti in vigore;

Viste le funzioni statutarie del segretario comunale, nonché quelle riportate all'art. 97, 4° comma, lett. d) del d.lgs 18.8.2000 n. 267;

Viste le norme degli artt. 32, 169, 196, 197, 198 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Viste le norme degli artt. 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 16, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, 31 del d.lgs 27 ottobre 2009, n. 267;

Visto il regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Osservato il giusto procedimento in base alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del d. lgs 18.08.2000 n. 267;

Visti i propri poteri regolamentari, di cui all'art. 48, comma 3° del d. lgs 18.08.2000 n. 267;

Su proposta del Presidente;

A voti unanimi resi per alzata di mano

P.Q.M.

DELIBERA

- 1) **di costituire** un unico organismo preposto al sistema dei controlli interni dell'Ente;
- 2) **di approvare** il nuovo "Disciplinare del nucleo dei controlli interni", che si compone di 23 articoli e che si riporta in allegato, quale parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
- 3) **di dare atto** che compete al Sindaco, procedere alla nomina del nucleo dei controlli interni;
- 4) **di dichiarare** urgente ed immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs 18.08.2000 n. 267, con voti unanimi resi, in forma separata, per alzata di mano.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Capalbo Angelo

IL SINDACO
F.to Roberto Pianigiani

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 25/05/2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michela Rocchigiani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Asciano lì, 25/05/2011

Il Segretario Generale
F.to Capalbo Angelo

La stessa deliberazione :

[X] È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Asciano lì, 25/05/2011

Il Segretario Generale
F.to Capalbo Angelo

Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Asciano lì, _____

Il Segretario Generale
F.to Capalbo Angelo

COMUNE DI ASCIANO

DISCIPLINARE DEL NUCLEO DEI CONTROLLI INTERNI

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n... del.....)

Premesse.

Con il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 è stata introdotta la disciplina di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. Tale disciplina ha rappresentato solo un atto di indirizzo non vincolante per i Comuni e le Province, che possono progettare meccanismi di controllo/valutazione in modo differenziato e funzionale alle rispettive caratteristiche.

Successivamente con l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Gli organismi indipendenti andavano costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2009 e che nelle more dell'adeguamento, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Indi nella riforma Brunetta sono qualificate come principi una serie di norme tendenti a regolare il ciclo della gestione delle attività, i sistemi di valutazione e gli strumenti per premiare i dipendenti meritevoli. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera a); b) l'articolo 1, comma 6; c) l'articolo 5; d) l'articolo 6, commi 2 e 3; e) l'articolo 11, comma 3.

La norma dell'art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 che individua l'organismo indipendente di valutazione della performance, non è di diretta applicazione nelle regioni e negli enti locali, anche se un organo simile, dovrà essere previsto, con i dovuti adattamenti negli ordinamenti interni. Al fine l'unico riferimento normativo si rinviene nella lett. g), comma 2, art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, nel prevedere la competenza dei sindaci e dei presidenti delle province nella nomina dei componenti dei nuclei di valutazione, cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e, di conseguenza siano tenuti a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione.

Con la Riforma Brunetta non risultano abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 relative al controllo di gestione. Pertanto necessita comunque definire ai fini del controllo di gestione:

- l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
- le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
- l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
- le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

- la frequenza di rilevazione delle informazioni.

In definitiva, si ritiene di costituire un unico organismo nell'ambito dell'Ente preposto al sistema dei controlli interni, e quindi approvare il presente Disciplinare del Nucleo dei controlli interni, in una prima attuazione dei principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2009.

Art. 1 – (Definizioni generali)

1. Il presente disciplinare attua le norme del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e con l'autonomia statutaria dell'Ente.

2. E' istituito un unico organismo competente del controllo di gestione e della valutazione della *performance* organizzativa ed individuale, definito "Nucleo dei controlli interni".

3. Il *Nucleo dei controlli interni*, nei successivi articoli è semplicemente indicato come "Nucleo".

Art. 2 - (Collocazione del nucleo di controllo dei controlli interni e poteri)

1. Le funzioni del "Nucleo", di cui all'art. 1 precedente, sono collocate presso l'ufficio segreteria – istituzionali del Comune di ASCIANO e regolate secondo il presente disciplinare.

2. Al "Nucleo" sono assegnate anche le funzioni in materia di "controllo di gestione", che si attua in conformità delle disposizioni degli articoli 32, 169, 196, 197, 198 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

3. Per la valutazione della *performance* organizzativa ed individuale di cui al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono, altresì, assegnate le funzioni per la fattibilità dei programmi di cui alle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo del Sindaco, relativi al Piano esecutivo di gestione.

Art. 3 - (Principi e strumenti)

1. Con il presente disciplinare il Comune di ASCIANO, Ente autonomo, si dota di strumenti adeguati, a:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti dagli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse (valutazione della *performance* organizzativa);
- d) valutare la qualità del contributo assicurato alla *performance* dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi (valutazione della *performance* individuale).

2. Per l'attuazione di cui alla lett. a) del comma 1° precedente nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione Italiana sono osservati il giusto procedimento partecipativo e trasparente previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed integrato dal sistema dei pareri di cui all'art. 49 comma 1°, del T.U. approvato con d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 nonché del giusto procedimento contabile e finanziario di cui alla parte seconda dello stesso T.U.

3. Per l'attuazione di cui alla lett. b) del comma 1° precedente si assumono i criteri di valutazione e di comparazione del costo dei fattori della produzione di atti, beni e servizi rispetto ai risultati quali-quantitativi ed agli effetti sociali.

4. Ai fini dell'attuazione delle norme di cui alla lett. c) del 1° comma precedente si valuta la congruenza delle linee programmatiche con le risorse disponibili e gli strumenti a disposizione, secondo principi di razionalità economico-finanziaria in un contesto di globalità di azioni amministrative influenti sui processi produttivi di atti, beni e servizi e promozionali dello sviluppo e dell'economia e della tutela ambientale e culturale.

5. Per l'attuazione delle norme di cui alla lett. d) del comma 1° precedente si assumono quali fonti e clausole di riferimento i principi dettati dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, al fine di conseguire lo sviluppo di una cultura del merito e della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell'intera amministrazione, attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle *performance* organizzativa ed individuale.

Art. 4 - (Progettazione dei controlli interni)

1. La progettazione d'insieme dei "controlli interni" rispetta i principi generali e obbligatori applicabili nell'ambito dell'autonomia organizzativa e regolamentare del Comune di ASCIANO nel modo seguente:

- a) punta a definire un sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'Ente in cui sia fondamentale la rilevazione della qualità e quantità dei servizi erogati nonché la rilevazione dell'effettiva soddisfazione dei destinatari dell'attività e dei servizi;
- b) punta a recepire indicatori e parametri oggettivi e misurabili;
- c) punta alla definizione di un sistema di definizione delle risorse destinate alla premialità;
- d) passa per una "certificazione" dei modelli elaborati;
- e) supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo e svolge e svolge il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti e funzionari direttivi, verso i propri dipendenti e collaboratori;
- f) svolge le funzioni di cui alle precedenti lettere, esercitate in modo integrato.

Art. 5 (Valutazione della *performance* organizzativa)

1. L'attività del "Nucleo" per la valutazione della *performance* organizzativa mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Il "Nucleo" preposto all'attività di valutazione della *performance* organizzativa riferisce, in via riservata, agli organi di indirizzo politico - amministrativo, con le relazioni di cui al comma 3°, sulle risultanze delle analisi effettuate. Esso di norma supporta l'organo di indirizzo politico - amministrativo anche per la valutazione della *performance* individuale di cui al successivo articolo 6, che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnategli.

3. Il "Nucleo" per il servizio di controllo interno opera in collegamento con gli uffici di statistica ove istituiti ai sensi della legge vigente. Esso redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il "Nucleo" può svolgere, anche su richiesta del sindaco analisi su politiche e programmi specifici dell'Amministrazione, fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

Art. 6 - (La valutazione della *performance* individuale)

1. L'Ente, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la *performance* individuale dei propri funzionari, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti e funzionari direttivi tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. La valutazione è adottata dal "Nucleo" come regolato dal presente disciplinare. La decisione definitiva della valutazione è effettuata dal sindaco, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione anche in riferimento al controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3°, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale o direttiva. In particolare, le misure di cui al comma 1°, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1°, talché, il dirigente o il funzionario direttivo, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi per giusta causa o per giustificato motivo.

Art. 7 - (Responsabilità gestionale dei dirigenti e funzionari direttivi)

1. I dirigenti e funzionari direttivi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici o servizi ai quali sono proposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.

2. Nei termini stabiliti dai regolamenti di organizzazione e/o di contabilità, i dirigenti ed i funzionari direttivi presentano al segretario generale, e questi al sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 8 - (Valutazione dei risultati)

1. Nella valutazione dei risultati refertati fatti pervenire, il Sindaco e la Giunta comunale, tengono anche conto in particolare oltre che dello scarto verificatosi tra obiettivi e risultati in *peius* o in *melius*, ma anche del numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i termini determinati dal regolamento sul procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ciò ai sensi delle norme dei contratti collettivi vigenti.

2. Si applicano, inoltre, le clausole dell'art. 9, comma 6°, lett. c) del CCNL 1998/2001 (G.U. n. 95 del 24/04/1999 - S.O. 81).

Art. 9 - (Organizzazione e funzionamento)

1. Il "Nucleo" per la propria attività si avvale della collaborazione del personale di tutti i settori dell'Ente.

2. Il Sindaco con proprio decreto può assegnare al "Nucleo":

- a) dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
 - b) collaboratori assunti con contratto a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
 - c) esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Il personale di cui al comma precedente è posto alle dipendenze del “Nucleo”.

Art. 10 - (Composizione del Nucleo dei controlli interni)

1. Ad ausilio e conforto dell'azione gestionale per il controllo delle attività del Comune di ASCIANO, nonché e per la vigilanza del sindaco e dell'organo esecutivo, è costituito il “Nucleo”.

2. Esso è nominato con decreto del Sindaco, anche con riferimento ai criteri ed alle metodologie stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. La durata dell'incarico è legata alla cessazione del mandato elettorale.

3. Le procedure di revoca dei membri del “Nucleo” sono adottate sempre a cura del Sindaco, con proprio decreto motivato.

4. Il “Nucleo” decide sulla programmazione operativa, ovvero circa la pianificazione del lavoro, sulla base degli indirizzi deliberati, ai vari livelli, dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Sindaco, in relazione all'istruttoria degli atti predisposti dal “Nucleo”.

5. Il “Nucleo” decide, altresì, in sede di controllo finale sulle risultanze, ma in tale caso il suo parere, ancorché obbligatorio, non è vincolante per l'azione del sindaco e della giunta, anche per le finalità di cui alla responsabilità gestionale dei dirigenti e funzionari direttivi, ai sensi delle vigenti clausole contrattuali per la dirigenza e per i dipendenti investiti di poteri di gestione ed esternazione, di cui all'art. 97 del d. lgs 18.8.2000 n. 267.

7. L'Amministrazione per le finalità di cui al presente articolo e per l'acquisizione delle professionalità di cui al comma precedente è autorizzata a convenzionarsi anche con società o ditte esperte nella materia, a seconda delle valutazioni del sindaco.

8. E' assicurato il rispetto delle pari opportunità nella composizione del “Nucleo”, con la presenza di almeno un membro donna, salvo i casi di oggettiva difficoltà nella designazione.

9. Per i membri, componenti del “Nucleo”, è previsto un'indennità con specifico decreto dirigenziale del segretario comunale/direttore generale. Le sedute possibilmente si svolgono extra orario di lavoro e di servizio dell'Ente.

10. Per quanto attiene alle funzioni di segreteria del “Nucleo”, queste possono essere affidate ad un dipendente designato dallo stesso segretario/direttore generale ed il compenso è fissato con il decreto di individuazione.

Art. 11 - (Dotazione budget del Nucleo)

1. Il “Nucleo” è dotato di un apposito budget per i suoi interventi, idoneo a coprire le spese relative a tutte le funzioni e le iniziative del caso e per la realizzazione delle sue finalità di legge e regolamentari, in applicazione degli articoli 4 e 14 del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e articolo 169 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nell'assegnazione dei piani esecutivi di gestione è necessario assegnare per la disponibilità del “Nucleo” apposito intervento in bilancio.

3. Su ordine del Presidente del “Nucleo” la spesa è liquidata anche dall'economista comunale, nei limiti e negli ambiti consentiti.

Art. 12 - (Finalità del "Nucleo")

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, inerenti l'attività amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Ente, il "Nucleo" procede, previa valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, a:

- a) accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti, in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Sindaco e dalla Giunta comunale;
- b) verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa;
- c) stabilire, annualmente, su indicazione del Sindaco e della Giunta, sentiti i responsabili delle direzioni dei settori, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa;
- d) svolgere il controllo di gestione sull'attività amministrativa degli uffici centrali e decentrati nel territorio, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi, segnalando, altresì, le irregolarità eventualmente riscontrate;
- e) coordinare le informazioni di carattere generale;
- f) adempiere annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (giacenze);
- g) ausiliare i funzionari direttivi per l'effettuazione del controllo della valutazione dei risultati, nonché per la valutazione della qualità delle performance individuali e per la ricognizione delle particolari responsabilità nel lavoro dei dipendenti relative alla valutazione dello svolgimento delle funzioni di responsabilità per gli incaricati di posizioni organizzative nonché per la valutazione dell'attribuzione delle progressioni economiche;
- h) curare ogni altro adempimento previsto da norme di legge, di statuto o disciplinare.

2. Il "Nucleo" ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici dell'Amministrazione comunale e previa informativa scritta agli uffici dei comuni associati. Ove necessario, può, altresì, disporre accertamenti diretti.

3. Per motivate esigenze il "Nucleo" può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, con decisione autonoma del Presidente, senza costi per l'Amministrazione, ma utilizzando le risorse assegnate al "Nucleo".

4. Il "Nucleo" può avvalersi della collaborazione del sistema informatico ed informativo comunale, dei centri elaborazioni dati (C.E.D.) e dei servizi di statistica ove istituiti, per tutte le attività necessarie.

5. I risultati dell'attività del "Nucleo" costituiscono oggetto di una relazione trimestrale da rimettere al Sindaco.

Art. 13 - (Scopo del controllo di gestione)

1. A prescindere dal controllo di gestione finanziaria, economico e patrimoniale, svolto dai revisori dei conti, di cui al regolamento di contabilità, il controllo di gestione di pertinenza del "Nucleo" adotta un procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficienza, l'efficacia ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Per tali fini il Comune definisce:

- a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

- b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficienza, l'efficacia, e l'economicità dell'azione amministrativa;
- c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
- d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
- e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- f) gli indicatori specifici per misurare efficienza, efficacia ed economicità;
- g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

3. Il sistema del controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale e direttiva. Con il regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione. Il Sindaco con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione.

4. Il regolamento di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo di cui il "Nucleo" tiene in conto.

Art. 14 - (Modalità del controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione, in particolare, ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della giunta e del sindaco ed è svolto con una cadenza periodica trimestrale.

2. Il controllo di gestione si articola nelle fasi sintetiche seguenti:

- a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;
- b) predisposizione del piano delle *performance*;
- c) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- d) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Per "efficienza", si intende l'efficienza dei fattori della produzione valutati dal "Nucleo" (bene, atto o servizio) ovvero del rapporto esistente tra i costi o spese sostenute e le attività realizzate. Esso è un dato quantitativo. L'efficienza si ottiene se a parità di costo o spesa (su base annua o periodica deflazionata) le attività si sono intensificate a parità di costo o spesa o a riduzione di questi.

4. Per "efficacia" si intende l'efficacia dei fattori finali insiti nel risultato rappresentato dall'oggetto (bene, atto o servizio) ovvero dal rapporto esistente tra i costi o spese sostenute e i risultati ottenuti in quantità (salvo errori e vizi di contenuto: giudizio di qualità). Esso è un dato qualitativo. L'efficacia si ottiene se a parità di costi o spese (su base annua o periodica deflazionata) i risultati si sono incrementati a parità di costo o spesa o a riduzione di questi.

5. L'efficienza è un fattore endo-produttivo e procedimentale, l'efficacia, invece, è il prodotto qualitativo dei risultati portati all'esterno (es. delibera, concessioni, pasti/mensa, servizi, strade spazzate, etc.)

6. La combinazione dell'innovazione del procedimento, la riduzione dei tempi di esecuzione, l'utilizzo di nuove tecnologie (che hanno costi di ammortamento) determinano effetti sostanziali su efficienza ed efficacia in modo diverso ma rilevante. Se invece, l'innovazione di processo non s'avvera e gli indicatori di controllo gestionale sono già standardizzati, anche il procedimento ed i tempi sono standards.

7. L'economicità della gestione si ha allorché si abbattano i costi e/o le spese delle attività e quelli dei risultati in una miscela di combinazione di ottimizzazione di processo produttivo e di prodotto/risultato (atto, bene o servizio) reso alla collettività in forma singola o associata.

8. In tale logica concettuale, il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo - ove previsti - verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi (prezzo di vendita + contributo - costi).

9. In sintesi la verifica dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi - ove possibile - per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi, in riferimento ai parametri stabiliti, sia per gli indici e gli indicatori sia per il procedimento di definizione ed assegnazione del piano esecutivo di gestione o dal piano dettagliato degli obiettivi.

Art. 15 - (Refertazione del controllo di gestione)

1. Il "Nucleo" fornisce in referto le conclusioni del controllo di gestione al Sindaco ed alla Giunta comunale, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai dirigenti e funzionari direttivi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi e degli uffici di cui sono responsabili.

Art. 16 - (Condizioni di procedibilità del Nucleo)

1. Affinché il "Nucleo", istituito in base all'art. 1 del presente disciplinare possa procedere nel proprio lavoro è necessario che il Sindaco e la Giunta comunale, adottino, ognuno in base alle proprie competenze ed alla propria organizzazione, i principi e le tecniche della programmazione direzionale per obiettivi, espressa mediante l'assegnazione, ai sensi e per gli effetti di cui alle norme dell'art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 169 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. In particolare, su proposta del Sindaco, la Giunta comunale, definisce, entro il 31 gennaio o comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il piano delle *performance* che integra il piano esecutivo di gestione, determinando, almeno, gli obiettivi di gestione ed affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei settori del singolo ente. Tale delibera ha efficacia interna ma legata alle funzioni di questo "Nucleo".

3. Specificatamente il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli, sotto il profilo tecnico contabile.

4. L'Amministrazione comunale si avvale del piano dei conti determinato con decreto del Ministero dell'Interno e applica gli stampati e modelli di cui all'art. 160 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, salvo le determinazioni che il "Nucleo" vorrà fare con propria modulistica finalizzata al sistema di controllo.

5. Per le attività del piano esecutivo di gestione i dirigenti e funzionari direttivi sono considerati agenti contabili interni per materia di cui all'art. 233 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 17 - (Impegno e liquidazione delle spese)

1. Per quanto di competenza, ai sensi di legge, statuto e regolamento di contabilità, i dirigenti e funzionari direttivi del Comune, impegnano e liquidano la spesa, autorizzando i mandati di pagamento o le reversali d'incasso - ove occorra - previo parere apposto - quale nulla osta da parte dal responsabile del settore finanziario e contabile del singolo ente.

2. Il segretario generale - per le competenze di cui all'art. 97 del d. lgs 18.8.2000 n. 267 e dello Statuto - quando agisce in surroga o sostituzione dei dirigenti e funzionari direttivi è munito degli stessi poteri stabiliti dal comma 1° precedente.

Art. 18 - (Sistema budgetario)

1. Il sistema budgetario e per centri di costo postula l'esigenza che i dirigenti e funzionari direttivi forniscano al Sindaco, nonché alla Giunta comunale, proposte di contabilità analitica con centri di costo.

2. Le proposte debbono pervenire entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.

3. Le proposte sono verificate dalla Giunta comunale e dal "Nucleo", al fine di riportarle nella proposta di bilancio preventivo da approvare entro il 30 novembre dell'anno precedente e da consegnare per il dibattito del Consiglio comunale entro il 1° dicembre dell'anno precedente (salvo il caso in cui i termini siano prorogati con provvedimenti legislativi).

4. All'atto, altresì, dell'approvazione dei rendiconti entro il 30 giugno di ciascun anno, si effettua la seconda verifica trimestrale di controllo interno e di gestione. Così si procede alla fine del mese di settembre di ogni anno e così alla fine di marzo e di dicembre.

5. Per ogni verifica si deve sentire il "Nucleo". Così per ogni previsione e programmazione.

Art. 19 - (Modelli e programmi)

1. L'Amministrazione comunale utilizza moduli, stampati e programmi informativi idonei per il perseguimento delle finalità del controllo interno e di gestione, secondo le proposte del "Nucleo".

2. I primi moduli e programmi anche informatici sono adottati in via sperimentale.

Art. 20 - (Sistemi informativi per i controlli)

1. Sono messi a disposizione del "Nucleo" i sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, che sono i seguenti:

- a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione contabile;
- b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività-presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
- c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
- d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
- e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
- f) sistemi e procedure di contabilità analitica.

Art. 21 - (Valutazione del segretario comunale)

1. Le norme del presente disciplinare si applicano anche alla valutazione della performance individuale del segretario generale.

Art. 22 - (Norma transitoria e finale)

1. All'entrata in vigore del presente disciplinare i procedimenti in corso si definiscono sulle base delle precedenti regole.

2. L'attuazione delle nuove regole di gestione si avvia previo decreti sindacali, rivolti ai dirigenti e funzionari direttivi e munito dei contenuti del piano esecutivo e del piano *della performance* di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009.

Art. 23 - (Entrata in vigore)

1. Il presente disciplinare è immediatamente esecutivo, valido ed efficace, in quanto approvato, ai sensi dell'art. 134, commi 3 e 4 del d.lgs 18.08.2000 n. 267. Esso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente allo scopo di favorire il controllo sul rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, come disciplina di diritto pubblico a carattere imperativo.